



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Al sito web

Circolare n. 24

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali.

Si ricorda ai docenti interessati che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 c. 7 *"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*, ovvero dal Dirigente scolastico.

Ai sensi dell'art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, il personale docente non può:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale;
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni, che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Si precisa, inoltre, quanto riportato nella Nota Miur Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005, che in merito recita *"al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali", a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.*

Per il personale ATA l'autorizzazione è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio. Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D.Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/93, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., E Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si ribadisce, quindi, che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D. L.vo n. 297/1994, art. 53 D. L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

Si ricorda, inoltre, per quanto riguarda le lezioni private, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare i nomi degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.
4. Per alunni di altri istituti, come ribadito dalla legge di bilancio L. 145/18, gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione al DS.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla utilizzando i moduli allegati alla presente circolare. Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato con firma autografa, deve essere consegnato all'Ufficio personale durante l'orario di apertura (11.00-13.30)

L'autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali deve essere richiesta anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%, prima di intraprendere una nuova attività compatibile e, nuovamente, qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.

L'amministrazione ha tempo 30 gg. per rispondere all'istanza.

Avverso il diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Allegato: Modello libera professione e incarichi retribuiti.

Lucera, 01/10/2024



Il Dirigente Scolastico
Pasquale Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)